

COMUNE DI MULAZZANO
Provincia di Lodi

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.

N. 45 DEL 14.12.10

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

INDICE

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Occupazione di suolo e spazio pubblico
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa
- Art. 4 Passi carrabili ed accessi ai fondi
- Art. 5 Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa
- Art. 6 Condizioni per l'occupazione temporanea
- Art. 7 Occupazioni per deposito di materiali da costruzione e ponteggi edili
- Art. 8 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 9 Autorizzazione ai lavori
- Art. 10 Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc..
- Art. 11 Occupazione con tende e tendoni
- Art. 12 Affissioni
- Art. 13 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Deposito cauzionale
- Art. 15 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 16 Prescrizione per le occupazioni
- Art. 17 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 18 Decadenza della concessione
- Art. 19 Revoca delle autorizzazioni
- Art. 20 Rinnovo
- Art. 21 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 22 Disposizioni generali
- Art. 23 Graduazione della tassa. Classificazione in categorie
- Art. 24 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 25 Criteri per l'individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento
- Art. 26 Tariffe
- Art. 27 Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 28 Riduzioni
- Art. 29 Esenzioni
- Art. 30 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 31 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 32 Sanzioni amministrative e pecuniarie

CAPO III

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E NORME FINALI

- Art. 33 Gestione del servizio
- Art. 34 Funzionario responsabile
- Art. 35 Entrata in vigore

Allegato al Regolamento - Tabelle delle tariffe

Tabella "A" - Occupazioni permanenti

Tabella "B" - Occupazioni temporanee

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 – Occupazioni di suolo e spazio pubblico

1. In applicazione del D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507, per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Mulazzano si osservano le norme del presente Regolamento.
2. Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

Art. 2 – Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm dal filo del muro;
 - c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o trallicci;
 - e) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Art. 4 – Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito, in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44, comma 8, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 mt. tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

Art. 5 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
 - c) esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le

loro carovane;

e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali o industriali;

f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;

g) parti sporgenti delle tende poste a coperture di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 6 – Condizioni per l'occupazione temporanea

1. Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo:

- da non creare pericolo per i passanti;

- da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili;

- da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi per non meno di ml. 1,50 (uno e cinquanta);

2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

3. Deroghe per casi che presentano situazioni particolari verranno esaminate e definite dalla Giunta Comunale, rispettando comunque le esigenze di viabilità pedonale.

4. L'estensione in lunghezza dell'occupazione sarà limitata a quella del fronte dell'esercizio; per i soli pubblici esercizi potrà essere di lunghezza superiore, sempre che non si vadano a ledere i diritti di altri privati; pertanto, per poter occupare un fronte superiore a quello del proprio locale, sarà necessario produrre una dichiarazione dei confinanti che autorizzino l'occupazione per quanto di competenza.

5. Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate alla distanza dagli incroci stradali per motivi di viabilità, e comunque il confine della zona occupata dovrà distare dal filo del cordolo (o carreggiata se manca il cordolo) della strada che incrocia, non meno di ml. 4,00 (quattro).

6. Per l'esposizione delle merci da parte dei negozianti vengono fissati i seguenti limiti di altezza:

- lato fabbricati: ml. 1,70 (uno e settanta)

- lato strada: ml. 1,20 (uno e venti) con una distanza dalla carreggiata di almeno ml. 0,50 (zero e cinquanta).

7. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art. 7 – Occupazioni per deposito di materiali da costruzione e ponteggi edili

1. Le occupazioni dovute a materiali da costruzione e ponteggi edili dovranno essere accuratamente delimitate, con staccionata opportunamente resa visibile con segnaletica diurna e notturna (come da leggi e regolamenti vigenti) ed il tutto deve effettuarsi in modo tale da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale non meno di ml. 1,50 (uno e cinquanta). Il lato dei ponteggi prospicienti il suolo pubblico deve essere inoltre debitamente isolato con teli, onde evitare cadute di materiali od emissione di polveri a danno del pubblico transito.

2. Qualora non vi fosse altra possibilità e l'occupazione impegnasse l'intera sede stradale con eventuale sospensione o modifica della circolazione stradale, dovrà essere richiesta, con congruo anticipo di tempo, l'emissione di ordinanza del Sindaco.

3. L'ordinanza del Sindaco verrà emessa previa istruttoria ed a giudizio insindacabile degli Uffici Tecnici e di Polizia Locale solo quando ed in quanto le condizioni della viabilità e la situazione dei luoghi lo consentano e comunque dovranno essere prese tutte quelle misure necessarie a garantire l'incolumità del pubblico, sia esso a piedi che in veicoli ed autoveicoli, sia di notte che di giorno. Eventuali danni a persone ed a cose, sotto ogni aspetto civile e penale, sono a totale carico del richiedente, sempre che siano causati dai materiali depositati o infissi nel suolo dal richiedente stesso.

4. Resta inteso che l'occupazione di suolo pubblico ha sempre carattere di assoluta provvisorietà e può essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento o periodo di tempo e per qualsiasi ragione. Ad ordinanza di revoca consegnata, la ditta deve togliere i materiali depositati od infissi, a sue spese e senza diritto di indennizzo di danni e deve inoltre ripristinare il suolo pubblico occupato.

5. Nell'impianto del cantiere e nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rigorosamente rispettate le norme e le disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal Regolamento.

6. Tali norme dovranno costantemente essere rispettate anche nei periodi di interruzione del lavoro, provvedendo al mantenimento in efficienza della segnaletica diurna e notturna necessaria.

Art. 8 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc..

Art. 9 – Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 10 – Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazione occasionale di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste dall' art. 29, lett. d) del presente Regolamento.

Art. 11 – Occupazione con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta l'autorizzazione comunale.

Art. 12 – Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 13 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra, deve farne domanda all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda va consegnata all'Ufficio Protocollo.
3. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
4. La domanda deve contenere:
 - le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
 - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
5. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
6. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
7. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello stesso spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 14 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento

Art. 15 – Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. L'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 29, a seguito di comunicazione scritta da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
3. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano

la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 29. Se l'occupazione interessa la sede stradale, l'interessato ha l'obbligo di osservare le norme del Codice della Strada. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

4. Il permesso deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

5. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Locale, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

6. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione.

7. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

8. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

9. In tutti i casi, esse vengono accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;

d) a termine.

10. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

11. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 16 – Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dal Sindaco.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in ripristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Sindaco, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione come da art. 14.

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dal Sindaco.

Art. 17 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 18 – Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente; nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

Art. 19 – Revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione può essere revocata con provvedimento del Sindaco in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo, non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

3. Il provvedimento di revoca, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
4. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.
5. La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della stessa.

Art. 20 – Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato.

Art. 21 – Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 22 – Disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 23 – Graduazione della tassa. Classificazione in categorie

1. Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993, il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti categorie:
 - 1^a categoria: Capoluogo
 - 2^a categoria: Frazioni e Località.
2. La tassa viene stabilita dal Consiglio Comunale in sede di disciplina generale ai sensi del D. Lgs. 267/2000. Le variazioni competono alla Giunta comunale, invece l'importo della tassa sarà rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 24 – Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 25 – Criteri per l'individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

1. Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art. 42, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 507/1993, agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro.
2. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.
3. Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.
4. *Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo e misurazione.* La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.
5. *Serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo.* La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati al suolo.
6. *Conduttore, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia.* Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze moltiplicato per € 1,50, con minimo di € 1.000,00.
7. L'importo dei canoni, come sopra determinati, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensione di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche. Nell'esecuzione di detti lavori, qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Art. 26 – Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite in rapporto alle categorie previste dall'art. 23 e sono allegate al presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 23, in rapporto alla durata delle occupazioni.
4. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 27 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. A mente dell'art. 40 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, la Giunta Comunale determina le tariffe per la tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 28 – Riduzioni

1. Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di cui alle allegate tabelle sono ridotte:
 - a) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg. o che si verificano con carattere ricorrente;
 - b) al 30% occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
 - c) al 50% per i passi carrabili;
 - d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;

- e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
- f) al 50% per le occupazioni di materiale connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in generale;
- g) al 30% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune;
- h) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Art. 29 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507. In particolare, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore o che siano patrocinate dal Comune;
 - b) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

Art. 30 – Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio. La tassa dovuta per le occupazioni realizzate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art.31 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento e il rimborso della tassa si osservano le disposizioni di legge vigenti, recepite dal Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali e per l'accertamento con adesione."
2. Gli interessi sono applicati in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.
3. La riscossione coattiva, per il recupero delle somme non pagate dai destinatari di provvedimenti di accertamento emessi nei termini di legge, avviene con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 32 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Oltre alle soprattasse ed interessi previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 507/1993, vengono stabilite le seguenti:
 - per le violazioni dell'art. 15, primo comma, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di € 53,00 e massima di € 530,00;
 - per le violazioni delle altre norme contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di € 19,00 e massima di € 380,00.

CAPO III
MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E NORME FINALI

Art. 33 - Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Art. 34 - Funzionario responsabile

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2011 (Art. 56, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

**Allegato al Regolamento
per l'applicazione della tassa
relativa alle occupazioni di suolo e spazio pubblico**

TABELLE DELLE TARIFFE

Tabella "A": OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tabella "B": OCCUPAZIONI TEMPORANEE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Tariffa annua - €/mq	
	Categoria 1 [^]	Categoria 2 [^]
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico	26,50	18,50
Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	18,50	13,00
Occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	8,00	5,00
Passi carrabili	13,00	9,50
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti	26,50	18,50
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a 10 mq.	24,00	16,50
Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle rete stesse	8,00	5,00
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.	26,50	18,50
Le superfici eccedenti 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10%		

RIDUZIONI:

- a) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg. o che si verificano con carattere ricorrente;
- b) al 30% occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- c) al 50% per i passi carrabili;
- d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
- f) al 50% per le occupazioni di materiale connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in generale;
- g) al 30% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stationamento individuate dal Comune;
- h) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per gli anni successivi l'importo della tassa sarà rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	Tariffa €/mq	
		Categoria 1 [^]	Categoria 2 [^]
Occupazioni di suolo pubblico	Giornaliera	2,00	1,50
	Oraria	0,10	0,05
Occupazione con tende e simili	Giornaliera	1,00	0,50
	Oraria	0,05	0,02
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	Giornaliera	1,00	0,50
	Oraria	0,05	0,02
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Giornaliera	3,50	2,00
	Oraria	0,15	0,10
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Giornaliera	1,00	0,50
	Oraria	0,05	0,02
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	Giornaliera	2,00	1,50
	Oraria	0,10	0,05
Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle rete stesse	Giornaliera	1,50	1,00
	Oraria	0,05	0,05
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	Giornaliera	2,00	1,50
	Oraria	0,10	0,05

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

RIDUZIONI:

- a) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg. o che si verificano con carattere ricorrente;
- b) al 30% occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- c) al 50% per i passi carrabili;
- d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
- f) al 50% per le occupazioni di materiale connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in generale;
- g) al 30% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune;
- h) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per gli anni successivi l'importo della tassa sarà rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.